

1. Considerazioni generali / legge applicabile

- 1.1 Le seguenti condizioni si applicano a tutte le forniture, gli impianti e a tutti i lavori di montaggio, manutenzione e riparazione (incl. messe in funzione, prove di funzionamento, disegno di schemi completi, ecc.) di Weishaupt AG (di seguito denominata «Fornitore») alla sua clientela (di seguito denominata «Acquirente») in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Effettuando un ordine l'Acquirente riconosce espressamente le presenti condizioni. Il Fornitore disconosce qualsiasi altra condizione commerciale dell'Acquirente.
- 1.2 Accordi verbali, integrazioni e deroghe, in particolare l'adozione di altre Condizioni generali come le norme SIA, condizioni di acquisto dell'Acquirente, ecc. sono giuridicamente efficaci solo se confermati per iscritto dal Fornitore.
- 1.3 Per il resto si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni svizzero.
- 1.4 Le presenti disposizioni si applicano a partire dal 1° marzo 2015 e sostituiscono tutte le precedenti Condizioni generali di fornitura o Condizioni commerciali di Weishaupt AG. Esse si basano essenzialmente sulle Condizioni generali per produttori/fornitori di sistemi di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione (versione 2014) dell'associazione ImmoClima Svizzera.

2. Vincolatività delle conferme d'ordine, variazioni dell'ordine, cancellazioni

- 2.1 L'ordine si considera accettato dopo la conferma scritta da parte del Fornitore. Per l'entità e le caratteristiche di forniture e prestazioni fa fede la conferma d'ordine del Fornitore.
- 2.2 I materiali o i servizi non inclusi nella conferma d'ordine sono fatturati separatamente.
- 2.3 Le variazioni dell'ordine o le cancellazioni sono valide soltanto se accettate per iscritto dal Fornitore. Inoltre, i costi che ne derivano sono a carico dell'Acquirente.

3. Prezzi

- 3.1 I prezzi specificati nell'offerta o nella conferma sono solo per le forniture e i lavori espressamente indicati. Eventuali offerte e quotazioni di prezzo comunicate in documenti, in via orale o a mezzo telefonico sono vincolanti solo previa conferma scritta del Fornitore. Sono inoltre fatturati alle normali tariffe:
 - 3.1.1 i maggiori costi per lavori di montaggio in caso di ritardi non imputabili al Fornitore;
 - 3.1.2 le maggiori forniture non espressamente indicate nella conferma d'ordine del Fornitore;
 - 3.1.3 il lavoro straordinario, notturno o domenicale richiesto dall'Acquirente senza che il Fornitore sia in mora nell'adempimento delle prestazioni per colpa propria.
- 3.2 Tutti i prezzi indicati nei documenti del Fornitore si intendono al netto dell'IVA.

4. Illustrazioni, caratteristiche e condizioni tecniche

- 4.1 I dati tecnici, le illustrazioni, le dimensioni, gli schemi standard e i pesi specificati nei documenti del Fornitore come base per le offerte non sono vincolanti, a meno che non siano espressamente indicati come tali nel caso concreto al momento della conferma dell'ordine. Ci riserviamo di apportare modifiche costruttive. I materiali possono essere sostituiti da altri equivalenti. In casi particolari occorre richiedere bozze dimensionali vincolanti.
- 4.2 L'Acquirente è tenuto a informare il Fornitore delle condizioni tecnico-funzionali del sistema ove queste si discostino dalle raccomandazioni generali del Fornitore.

5. Diritto d'autore e proprietà di disegni e documenti tecnici

I disegni tecnici, i progetti e i documenti consegnati all'Acquirente restano di proprietà del Fornitore e sono tutelati dal diritto d'autore. Ne è vietato l'uso e la divulgazione, in versione sia originale che modificata, senza il consenso scritto del Fornitore.

6. Termine di consegna e/o di adempimento

- 6.1 Il giorno della consegna e/o dell'adempimento è specificato con la massima precisione possibile, secondo le nostre capacità previsionali. Non possono tuttavia essere garantiti. Qualora espressamente pattuiti, i termini hanno allora carattere vincolante.
- 6.2 Il Fornitore ha il diritto di trattenere la consegna o di non rendere la prestazione nel caso in cui l'Acquirente non adempia i propri obblighi contrattuali.
- 6.3 Se non diversamente pattuito con la conferma d'ordine, il Fornitore declina ogni responsabilità per danni e costi causati da eventuali ritardi.
- 6.4 Se nel giorno di consegna pattuito la merce ordinata non viene accettata, è diritto del Fornitore emettere fattura per tale merce. I costi e le spese successive di deposito in magazzino sono a carico dell'Acquirente.
- 6.5 In caso di ordini a chiamata, il Fornitore si riserva di produrre la merce ordinata solo dopo aver ricevuto la richiesta di consegna.

7. Taratura dell'impianto di combustione

Il giorno della messa in funzione dell'impianto di combustione da parte dei nostri tecnici, il cliente è tenuto ad assicurarsi che il serbatoio sia almeno parzialmente riempito di gasolio, che l'impianto sia pronto per il funzionamento e che le installazioni elettriche siano state completate. Nel caso di impianti a gas, l'impianto deve essere approvato dalla società erogatrice del gas. I tempi di attesa dei tecnici che si verificano senza nostra colpa ci autorizzano a fatturare eventuali maggiori costi.

8. Condizioni di spedizione/trasporto

- 8.1 Il Fornitore è libero di scegliere il mezzo di trasporto. In mancanza di una diversa pattuizione scritta:
- le spese di trasporto non sono incluse nel prezzo del prodotto e sono addebitate all'Acquirente in aggiunta a quest'ultimo;
 - le consegne nelle zone montane sono effettuate fino alla stazione ferroviaria svizzera a valle;
 - l'Acquirente provvede allo scarico delle consegne su gomma a proprie spese. Se il cantiere non è accessibile agli autocarri, l'Acquirente deve stabilire per tempo il luogo di consegna.
- 8.2 Per le consegne di accessori e parti di ricambio verranno fatturati i costi di imballaggio e spedizione.
- 8.3 Eventuali maggiori costi di trasporto sono a carico dell'Acquirente se causati da richieste specifiche di quest'ultimo (consegna espressa, orari di arrivo particolari ecc.).
- 8.4 L'imballaggio e i mezzi di trasporto impiegati sono quelli che il Fornitore ritiene appropriati.
- 8.5 I reclami per danni da trasporto devono essere presentati per iscritto alle ferrovie, alla posta oppure allo spedizioniere a cura dell'Acquirente prima di accettare la merce.

9. Trasferimento di benefici e rischi

Se l'Acquirente ritira la merce da fabbrica o se questa viene spedita a mezzo vettore o altro soggetto terzo per conto del Fornitore, benefici e rischi passano in capo all'Acquirente al momento della partenza della consegna franco fabbrica. Qualora la merce sia trasportata e scaricata dal personale e con le attrezzature del Fornitore, benefici e rischi passano in capo all'Acquirente nel momento in cui la merce viene collocata a terra. Se la merce, trasportata dal personale e con le attrezzature del Fornitore, viene scaricata dal personale e/o con le attrezzature dell'Acquirente o di terzi per conto di questi, benefici e rischi passano in capo all'Acquirente all'arrivo del veicolo di trasporto nel luogo di consegna.

Un impianto o l'esecuzione dei lavori di montaggio e riparazione si ritengono consegnati all'Acquirente quando siano stati completamente montati o eseguiti dal Fornitore, anche nel caso in cui non sia stato ancora possibile mettere in funzione e tarare l'impianto per motivi non imputabili al Fornitore. Benefici e rischi passano in capo all'Acquirente con la consegna.

10. Verifica / avviso di difetti

- 10.1 L'Acquirente è tenuto a esaminare la merce, gli impianti e i lavori di montaggio e riparazione subito dopo la consegna.
- 10.2 Le merci e gli impianti che non corrispondono alla bolla di consegna o che presentano difetti evidenti e le prestazioni che non corrispondono a quanto pattuito nel contratto devono essere contestati per iscritto a cura dell'Acquirente entro 8 giorni dalla consegna (per i danni da trasporto v. punto 8.5 e punto 9). In caso contrario, le merci, gli impianti e le prestazioni si considerano accettati.
- 10.3 La mancata contestazione dei difetti in tempo utile comporta inoltre la decadenza dell'obbligo di garanzia del Fornitore.

10.4 Se l'Acquirente richiede verifiche congiunte prima dell'accettazione della merce e tali verifiche non sono espressamente incluse nell'ambito della fornitura, queste devono essere pattuite per iscritto e sono a carico dell'Acquirente. Se le verifiche finalizzate all'accettazione non possono svolgersi entro il termine specificato per motivi non imputabili al Fornitore, le caratteristiche che tali verifiche devono accertare sono considerate esistenti fino a prova contraria in conformità al punto 10.1.

10.5 Le contestazioni per difetti non determinano la sospensione del termine di pagamento.

11. Contestazione di difetti nascosti

L'Acquirente è tenuto a contestare per iscritto i difetti non facilmente riscontrabili alla consegna (c.d. difetti nascosti) non appena li scopra, e comunque non oltre la scadenza dei termini di garanzia di cui al punto 12.

12. Termini di garanzia / durata e decorrenza

- 12.1 Le disposizioni che seguono inerenti i termini di garanzia (punto 12) e le prestazioni di garanzia (punto 13) sostituiscono, ove possibile, le norme di legge sulla garanzia.
- 12.2 Per le nuove forniture è prevista una garanzia sul materiale di 24 mesi dalla consegna per tutte le merci e gli impianti. Viene inoltre concessa una garanzia di funzionamento di 12 mesi a condizione che l'impianto sia stato messo in funzione dal Fornitore o da un partner di assistenza da questi autorizzato. I periodi di garanzia menzionati si applicano anche a merci e impianti che sono stati integrati in un bene immobile.
- 12.3 La garanzia di funzionamento può essere estesa a un massimo di 5 anni stipulando un contratto di assistenza o manutenzione. In ogni caso, per poter usufruire delle prestazioni di garanzia è necessario rispettare gli intervalli di manutenzione prescritti dal Fornitore. I concreti termini e prestazioni di garanzia sono indicati nello specifico contratto di assistenza o manutenzione del Fornitore.
- 12.5 Per le merci consegnate in un secondo momento per l'adempimento di prestazioni di garanzia come da punto 13, si applicano nuovamente i termini di garanzia di base. Tuttavia, il termine non è prorogato per quei pezzi della merce consegnata in origine che non presentano difetti.

13. Prestazioni di garanzia

13.1 Se il reclamo si rivela fondato, il Fornitore garantisce il corretto funzionamento degli impianti consegnati e montati dal proprio personale, la corretta esecuzione di tutte le installazioni e l'utilizzo di materiali idonei; per le merci fornite il Fornitore garantisce l'assenza di difetti. L'Acquirente deve dare al Fornitore la possibilità di verificare la fondatezza del reclamo.

- 13.2 A sua scelta, il Fornitore adempie l'obbligo di garanzia riparando gratuitamente le merci e/o le parti difettose dell'impianto (riparazione) oppure fornendo parti di ricambio a titolo gratuito franco fabbrica. È escluso ogni più ampio diritto dell'Acquirente (nella misura massima consentita dalla legge), in particolare il diritto all'azione estimatoria o redibitoria, al risarcimento danni come anche al risarcimento dei costi di sostituzione sostenuti dall'Acquirente, dei costi per la determinazione delle cause del danno, perizie, danni indiretti (interruzione dell'attività, danni alle acque e all'ambiente ecc.).
- 13.3 Tuttavia, se per ragioni di urgenza (emergenza) la sostituzione o riparazione delle parti difettose deve essere effettuata dall'Acquirente, il Fornitore si fa carico dei costi dimostrati in base alle tariffe a regia usualmente applicate nel settore, solo previo accordo reciproco e approvazione scritta da parte del Fornitore. Sono escluse da questa disposizione le sostituzioni effettuate all'estero.
- 13.4 Gli obblighi di garanzia sono validi solo se il Fornitore viene informato tempestivamente del danno sopravvenuto (cfr. punti 10 e 11).
- 13.5 La garanzia decade se l'Acquirente o terzi eseguono modifiche o riparazioni senza il consenso scritto del Fornitore.
- 14. Esclusione della garanzia**
- 14.1 Sono esclusi dalla garanzia i danni causati da forza maggiore, da progetti d'impianto ed esecuzioni che non corrispondono allo stato della tecnica via via vigente, dalla mancata osservanza delle direttive tecniche del Fornitore in merito a progettazione, montaggio, messa in funzione, esercizio e manutenzione nonché da lavori impropri svolti da terzi. Sono altresì esclusi dalla garanzia i difetti causati dalla mancata manutenzione a impianto fermo di ventilatori, motori, compressori, pompe, umidificatori o i danni causati dall'effetto dell'acqua.
- 14.2 Sono esclusi dalla garanzia anche tutti i materiali di consumo come ugelli, guarnizioni, rivestimenti refrattari, premistoppa, materiale per il montaggio, cavi ecc., così come i materiali di esercizio. Sul sito dell'associazione ImmoClima Svizzera (www.gebaeudeklima-schweiz.ch/it/) è presente un elenco di parti soggette a usura che riporta a titolo di esempio anche altri materiali di consumo.
- 14.3 Sono inoltre esclusi: danni causati dall'impiego di termovetori inadeguati, danni da corrosione, in particolare se vengono collegati impianti di trattamento dell'acqua, di decalcificazione ecc. o se vengono aggiunti agenti antigelo non idonei, nonché danni causati da collegamenti elettrici inadeguati e da una protezione insufficiente, da acqua aggressiva, da una pressione idrica eccessiva, da una scorretta decalcificazione, da disturbi chimici o elettrolitici ecc. La garanzia è inoltre esclusa:
- 14.3.1 se sono state apportate modifiche o sono stati effettuati interventi sull'impianto o sulla merce fornita senza il consenso del Fornitore;
- 14.3.2 se su richiesta dell'Acquirente o della direzione del cantiere l'impianto o la merce vengono messi in funzione in uno stato di montaggio provvisorio oppure se il cablaggio elettrico del bruciatore e dei dispositivi di comando è installato in maniera solo provvisoria.
- 14.3.3 se la caldaia e il quadro elettrico non sono chiusi sotto chiave e terzi non autorizzati vi hanno quindi libero accesso;
- 14.3.4 se si verificano danni a causa di un'errata posa in opera delle tubazioni del gasolio;
- 14.3.5 in caso di danni causati da sistemi di scarico dei fumi inadeguati, ad es. a causa di un isolamento insufficiente;
- 14.3.6 se bruciatori, pompe ecc. vengono messi in funzione dall'elettricista o da altre persone in assenza dei tecnici del Fornitore, anche in via sperimentale;
- 14.3.7 se l'impianto appena installato e/o la merce fornita vengono messi in funzione e monitorati da parte dell'Acquirente ad opera di personale non sufficientemente qualificato;
- 14.3.8 in caso di mancata osservanza delle prescrizioni ufficiali o di insufficiente manutenzione dell'impianto o della merce da parte degli incaricati dell'Acquirente;
- 14.3.9 in caso di utilizzo di carburanti o additivi inadeguati. A tal proposito si devono rispettare le indicazioni contenute nelle istruzioni di montaggio ed esercizio del Fornitore.
- 14.3.10 La garanzia è altresì esclusa anche in caso di danni causati da alogeni volatili (fluoro, cloro, ecc.) presenti nell'aria comburente.
- Si declina infine ogni responsabilità per i danni derivanti dai seguenti motivi:
- errato esercizio dell'impianto dovuto alla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso, in particolare al mancato rispetto degli intervalli di manutenzione raccomandati e/o prescritti;
 - errori di montaggio o messa in funzione da parte dell'Acquirente o di terzi;
 - difetti delle linee di alimentazione, se non installate dal Fornitore;
 - effetto di parti di origine estranea, non acquistate dal Fornitore;
 - danni causati dall'esercizio continuato nonostante l'emergere di un difetto.
- 14.4 La garanzia non opera se l'impianto viene svuotato periodicamente o per lunghi periodi, se viene fatto funzionare con vapore, se all'acqua di riscaldamento vengono aggiunte sostanze che potrebbero avere un effetto aggressivo sull'acciaio o sul materiale delle guarnizioni, se nel gruppo termico si forma un eccessivo deposito di fanghi e se viene introdotto temporaneamente o permanentemente ossigeno nell'impianto.
- 14.5 Se l'articolo difettoso è ubicato al di fuori della Svizzera, si applica la seguente regola specifica: nel caso in cui l'Acquirente abbia una sede in Svizzera, il Fornitore effettua la dovuta consegna sostitutiva in porto franco soltanto al domicilio svizzero dell'Acquirente. Non sono coperti ulteriori costi, ad es. per disinstallazione e installazione.
- 14.6 In assenza di una specifica pattuizione scritta, il fornitore non garantisce che gli apparecchi da lui forniti siano conformi alle normative estere.
- 14.7 Il Fornitore può rifiutare l'eliminazione dei difetti finché l'Acquirente non adempia i propri obblighi.
- 14.8 Dopo essersi consultato con il Fornitore, l'Acquirente deve concedere a quest'ultimo il tempo e l'opportunità necessari per effettuare tutte le riparazioni e le consegne sostitutive che il Fornitore ritenga necessarie a sua discrezione e, su richiesta, deve fornire a questi personale ausiliario; in caso contrario, il Fornitore è liberato dalla responsabilità per i difetti.

15. Riserva di proprietà

- 15.1 Il Fornitore resta proprietario della merce fornita fino all'integrale pagamento di tutti i suoi crediti. A partire dalla conclusione del contratto, il Fornitore ha il diritto di procedere all'iscrizione nel registro dei patti di riserva della proprietà.
- 15.2 In caso di montaggio o installazione dell'impianto o della merce, il Fornitore si riserva di costituire un'ipoteca degli artigiani a garanzia di tutti i suoi crediti, fino al loro integrale pagamento.

16. Condizioni di pagamento

- 16.1 Il termine di pagamento è di 30 giorni al netto dalla data della fattura.
- 16.2 I termini di pagamento pattuiti devono essere rispettati anche in caso di ritardi successivi alla spedizione della fornitura franco fabbrica. Non è consentito ridurre o trattenere i pagamenti a fronte di reclami, note di credito non ancora emesse o crediti in contropartita non riconosciuti dal Fornitore.
- 16.3 I pagamenti sono dovuti anche nel caso in cui manchino parti insignificanti che non impediscono l'utilizzo della fornitura o nel caso in cui sia necessaria una rilavorazione della stessa.
- 16.4 Trascorso infruttuoso il termine di pagamento, l'Acquirente è automaticamente costituito in mora. In caso di ritardo nei pagamenti, si applicano interessi di mora al normale tasso bancario, e comunque pari ad almeno 5%.
- 16.5 È facoltà del Fornitore subordinare la consegna degli ordini in sospeso al pagamento dei crediti esigibili o addirittura cancellare l'ordine.
- 16.6 Ove pattuito in via anticipata, oltre un determinato volume d'ordine un terzo dell'importo di quest'ultimo è fatturato come anticipo subito dopo il ricevimento della conferma d'ordine.

17. Disposizioni finali

- 17.1 La nullità di singole parti delle presenti Condizioni generali di fornitura e garanzia o dei contratti stipulati tra Fornitore e Acquirente che le richiamano non pregiudica la validità delle restanti disposizioni.
- 17.2 Le modifiche alle presenti Condizioni generali di fornitura e garanzia si considerano accettate dall'Acquirente se gli sono state notificate per iscritto e se questi non le contesta in forma scritta entro 14 giorni dal ricevimento dell'avviso di modifica.
- 17.3 Il luogo di adempimento per le forniture, il pagamento e tutti gli altri obblighi reciproci è Geroldswil (Zurigo). Il foro competente è Zurigo. Il presente contratto è soggetto al diritto svizzero, con esclusione delle norme di diritto privato internazionale e della Convenzione di Vienna sulla compravendita internazionale di merci.**